

Decreto legislativo recante “Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;

Visto l'articolo 16 della legge 23 agosto 1988 n.400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, e, in particolare, l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1 della stessa legge 29 luglio 2003, n.229, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi ivi richiamati;

Vista la legge 31 dicembre 1996 n.675 come modificata dai decreti legislativi 9 maggio 1997 n.123, 28 luglio 1997 n.255, 8 maggio 1998 n.135, 13 maggio 1998 n.171, 6 novembre 1998 n.389, 26 febbraio 1999 n.51, 11 maggio 1999 n.135, 30 luglio 1999 n.281, 30 luglio 1999 n.282 e 28 dicembre 2001 n.467;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52, recante “Attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori” e, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge 30 luglio 1998, n.281, recante “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” e successive modificazioni;

Vista la Legge 10 aprile 1991, n.126, recante “Norme per l'informazione al consumatore” e il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n.101, regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del consumatore;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74, recante “Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole”;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67, recante “Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n.224, recante “Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori” ed il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n.20, regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, recante “Attuazione della direttiva n.85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali”;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, recante “Attuazione della direttiva n.90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n.427, recante “Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili”;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, recante “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.63, recante "Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo";
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.84, recante "Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224 recante "Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183";
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n.253, recante "Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n.333, e 4 agosto 1999, n.342;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24, recante "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo";
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del.....
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del.....
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....
Su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro per le Attività produttive

EMANA

Il seguente decreto legislativo

PARTE I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I. Disposizioni generali e finalità

Art.1.
(Finalità ed oggetto)
(art.1 l. 281/98)

1. Il presente decreto, in conformità ai principi costituzionali ed all'articolo 153 del Trattato delle Comunità europee e dell'ordinamento comunitario, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti, armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo di beni e servizi.
2. Le finalità di tutela dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 devono essere prese in considerazione nella regolazione e nell'esercizio di tutte le attività economiche pubbliche e private.
3. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche

attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

4. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla protezione della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Art.2. (Definizioni)

Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica alla quale sono dirette comunicazioni commerciali o che agisce prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
- b) associazioni dei consumatori: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- c) professionista: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, offre o fornisce beni e servizi al consumatore;
- d) venditore: il professionista che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, offre al consumatore beni o fornisce servizi ovvero la persona che agisce in suo nome o per suo conto. Al venditore è equiparato altresì colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto dei contratti offerti al consumatore;
- e) produttore: il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

PARTE II. EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'

Titolo I. Educazione del consumatore

Art 3 (Educazione del consumatore) (Art.153 trattato CE Art.1 Lett. d) L. 281/98)

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi sponenziali.

2. I programmi di educazione, non hanno finalità promozionale, sono diretti ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono inoltre in particolare considerazione i minori e gli anziani.

Titolo II.
Informazione ai consumatori
(L. 126/91 e reg. 101/97)

Capo I Disposizioni Generali

Art.4.
(Obblighi generali di informazione)

1. L'informazione al consumatore, da chiunque provenga, garantisce la più ampia trasparenza dell'agire del professionista, deve essere adeguata alla tecnica di comunicazione impiegata ed espressa in modo chiaro e comprensibile, tale da secondare la consapevolezza del consumatore.
2. Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto imprescindibile degli obblighi informativi.
3. Tenuto conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, il legislatore detta specifiche disposizioni relative all'adempimento degli obblighi informativi.

Capo II Indicazioni dei prodotti

Art.5.
(Obblighi di informazione)
[art.1 Legge 10.4.1991 n.126, co 1, 2, 5]

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale riportano indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative:
 - a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
 - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella Unione europea;
 - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
 - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
 - e) ai materiali impiegati e su metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
 - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art.6.
(Ambito di applicazione)
(art.1, co. 3, 4 legge 126/91; art.2 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Le prescrizioni di cui al presente capo si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad essere utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

3. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Art.7

(Indicazioni per i prodotti preconfezionati)

(art.3 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Le indicazioni di cui all'articolo 5 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

2. Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), possono essere altresì riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto.

3. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui sono offerti al consumatore.

Art.8.

(Indicazioni per prodotti sfusi)

(art.4 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all'articolo 5 possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.

Art.9.

(Indicazioni in lingua non italiana)

art.1, co.5 legge 126/91; art.5 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Le indicazioni previste dal presente capo devono essere apposte anche in lingua italiana.

2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

3. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue

Art.10.

(Indicazione della denominazione legale o merceologica)

(art.6 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.

Art.11.
(Esclusioni dell'obbligo di indicazione)
(art.7 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorché questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.
2. Fatto salvo il divieto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.73, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.

Art.12.
(Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi)
(art.8 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n.256, e successive norme di modificazione ed attuazione.

Art.13.
(Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi)
(art.9 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 12 deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente.
2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilità devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente capo.

Art.14.
(Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione)
(art.10 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:
a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;

b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sarà ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione.

2. È fatta salva la facoltà di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.

Art.15.

(Esclusione dall'obbligo di indicazione)

(art.11 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.

Art.16

(Istruzioni)

(art.12 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base alle disposizioni del presente capo, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Le istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dall'indicazione effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Art.17.

(Precauzioni d'uso)

(art.13 DM MICA 8.2.1997 n.101)

1. Ai sensi dell'articolo 19 e conformemente al disposto dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.115, devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresì marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmente o per lotti.

2. Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 12 ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui è destinato, qualora tali adempimenti non siano già disciplinati da specifiche disposizioni.

Art.18.

1. Con ulteriori provvedimenti possono essere approvate modalità tecniche di adempimento in relazione a particolari categorie di prodotti.

Art.19.
(Sanzioni)
(art.2 L 126/91)

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 5 del presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titoloII del presente decreto e salvo che il fatto non costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 25.823. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato all'ufficio della camera di commercio della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.

Capo III
Particolari modalità di informazione
Sezione 1. Indicazione dei prezzi per unità di misura
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.84)

Art.20.
(Definizioni)
(art.1 D.lgs.84/2000)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art.21.
(Campo di applicazione)
(art.2 D.lgs.84/2000)

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 23.
5. Il presente decreto non si applica:
 - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Art.22.

(Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura)
(art.3 D.lgs.84/2000)

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui dette quantità sono generalmente ed abitualmente commercializzati taluni prodotti.

Art.23.

(Esenzioni)
(art.4 D.lgs.84/2000)

1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
 - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n.441 e successive modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
 - d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
 - e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, e successive modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle Attività produttive, con propri decreti, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Art.24.
(Sanzioni)
(art.5 D.lgs.84/2000)

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente decreto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, da irrogarsi con le modalità ivi previste.

Titolo III.
Pubblicità e altre comunicazioni commerciali

Capo I Disposizioni generali

Art.25.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale effettuata in modo personale o impersonale.

Capo II.
Caratteri della pubblicità

Sezione 1.
Pubblicità ingannevole e comparativa
(decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74)

Art.26.
(Finalità)
(Art.1 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. La presente sezione ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art.27.
(Definizioni)
(Art.2 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. Ai fini della presente sezione si intende:

- a) per pubblicità, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
- b) per pubblicità ingannevole, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
- c) per pubblicità comparativa, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
- d) per operatore pubblicitario, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.

Art.28.

(Elementi di valutazione)

(Art.3 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

- a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
- b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
- c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art.29.

(Condizioni di liceità della pubblicità comparativa).

(Art.3 bis d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
- b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
- c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
- e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

Art.30.

(Trasparenza della pubblicità)

(Art.4 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Art.31.

(Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori)

(Art.5 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art.32.

(Bambini e adolescenti)

(Art.6 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art.33.

(Tutela amministrativa e giurisdizionale)

(Art.7 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. L'Autorità d'ufficio, i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle Attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità' garante che siano inibiti gli atti di pubblicità

ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.

7. Nel caso di violazione grave, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro, assegnando il termine entro il quale l'operatore pubblicitario deve provvedere al pagamento della sanzione. Costituiscono in ogni caso violazioni gravi i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita che, diffusi attraverso i mezzi di comunicazione, abusano della credulità popolare o sono pregiudizievoli per la salute.

8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

9. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

10. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori sanzionatori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino 3.582 euro.

11. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro.

12. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della

disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n.929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Art.34.
(Autodisciplina)
(Art.8 d.lgs 74/92 coordinato con d.lgs. 67/2000)

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art.35.
(Compiti della Guardia di finanza)

1. L'Autorità si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente titolo.
2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta dell'autorità previste dal presente titolo.

Capo III
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria

Sezione 1.
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite.

Art.36.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni con Delibera n.538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelli di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

Art.37.
Divieti
(art.52, Legge 1 marzo 2002, n.39)

1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a

comportamenti pregiudizievole per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti televisivi/consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

3. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Art.38.

(Tutela dei minori)

(art.52, comma 2, Legge 1 marzo 2002, n.39)

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

- a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
- b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
- c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
- d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

Art.39.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte terza, capo quarto, paragrafo secondo, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.481 e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249.

PARTE III. CIRCOLAZIONE DI BENI E SERVIZI

Titolo I.

Esercizio dell'attività commerciale

Capo I.

Disposizioni generali

Art.40.

Regole nelle attività commerciali

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

**Capo II.
Promozione delle vendite**

**Sezione 1.
Credito al consumo
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.63)**

**Art.41.
(Credito al consumo: delibera CICR)
(art.1 d.lgs. 63/2000)**

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

**Art.42.
(Tasso annuo effettivo globale e pubblicità)
(art.2 d.lgs. 63/2000)**

1. Ai fini di cui all'articolo 24, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni e integrazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto ministeriale 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 1992, n.169

**Art.43.
(Rinvio al Testo Unico bancario)**

1. Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

**Capo III.
Contratto**

**Sezione 1.
Condizioni generali**

**Art.44.
(Clausole vessatorie).**

1. Fermo quanto disposto dalle norme richiamate nella sezione 2 del presente capo, nel contratto concluso tra il consumatore ed il venditore, si considerano vessatorie le clausole che, in contrasto con la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Sezione 2.
Clausole abusive nei contratti con i consumatori

Art.45.
(Rinvio)

1. Ai contratti conclusi tra il consumatore e il professionista si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1469 *bis* a 1469 *sexies* del codice civile.

Capo IV.
Particolari modalità di circolazione
Sezione 1.
Contratti negoziati nei locali commerciali

Art.46.
(Rinvio)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle offerte di beni o servizi previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, qualora tali offerte siano dirette ai consumatori.

Sezione 2.
Ulteriori modalità di circolazione
§ 1. Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(decreto legislativo 15 gennaio 1992, 50)

Art.47.
(Campo di applicazione)
(art.1 d.lgs. 50/92)

1. Il presente paragrafo disciplina i contratti tra un venditore ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

- a) durante la visita del venditore al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
- b) durante una escursione organizzata dal venditore al di fuori dei propri locali commerciali;
- c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
- d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del venditore.

2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del venditore.

Art.48.
(Esclusioni)
(art.3 d.lgs. 50/92)

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo:
- a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
 - b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
 - c) i contratti di assicurazione;
 - d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di ventisei euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di ventisei euro.

Art.49.

(Diritto di recesso)

1. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto o di revocare la proposta nei termini ed alle condizioni indicati nel paragrafo quarto della sezione seconda del capo quarto del titolo primo della parte terza.

Art.50.

(Informazione sul diritto di recesso)

(art.5 d.lgs. 50/92)

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente paragrafo, l'operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all'articolo 49. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
- a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
 - b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
3. Per i contratti di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della

formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 47, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

5. Per i contratti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.

Art.51.

(Esclusioni)

(art.7, co. 2, d.lgs. 50/92)

1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

Art.52.

(Norme applicabili)

1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

§ 2.

Contratti a distanza.

(decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185)

Art.53.

(Definizioni)

(Art.1 d.lgs 185/99)

1. Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un venditore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal venditore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del venditore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Art.54.
(Campo di applicazione)
(Art.2 d.lgs 185/99)

1. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

- a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
- b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
- e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

Art.55.
(Informazioni per il consumatore)
(Art.3 d.lgs 185/99)

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

- a) identità del venditore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del venditore;
- b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
- d) spese di consegna;
- e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 59, comma 2;
- g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
- l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del venditore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 56.

Art.56.
(Conferma scritta delle informazioni)
(Art.4 d.lgs 185/99)

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 55, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

- a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi del paragrafo quarto della presente sezione, inclusi i casi di cui all'articolo 69 comma 3;
- b) l'indirizzo geografico della sede del venditore a cui il consumatore può presentare reclami;
- c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
- d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del venditore cui poter presentare reclami.

Art.57.
(Diritto di recesso)

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati nel paragrafo quarto della sezione seconda del capo quarto del titolo primo della parte terza.

Art.58.
(Esecuzione del contratto)
(Art.6 d.lgs 185/99)

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il venditore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al venditore.

2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del venditore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il venditore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 56, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il venditore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Art.59.
(Esclusioni)
(Art.7 d.lgs 185/99)

1. Il diritto di recesso previsto dal paragrafo quarto della sezione seconda del capo quarto del titolo primo della parte terza nonché gli articoli 55, 56 e il comma 1 dell'articolo 58 non si applica:

a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il venditore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dal paragrafo quarto della sezione seconda del capo quarto del titolo primo della parte terza nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 68, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il venditore non è in grado di controllare;

c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e lotterie.

Art.60.
(Pagamento mediante carta)
(Art.8 d.lgs 185/99)

1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera e).

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del venditore o di

un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al venditore le somme riaccreditate al consumatore.

Art.61.
(Fornitura non richiesta)
(Art.9 d.lgs 185/99)

1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

Art.62.
(Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza)
(Art.10 d.lgs 185/99)

1. L'impiego da parte di un venditore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal venditore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Art.63.
(Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi)

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 55, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato nel paragrafo quarto della presente sezione, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 56, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 69, dalla data di ricevimento della merce.

Art.64.
(Riferimenti normativi)
(Art.15 d.lgs 185/99)

- 1 Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle presenti disposizioni.
2. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante riforma della disciplina relativa al commercio.

§ 3. Disposizioni comuni

Art.65.

(Sanzioni)

(art.11 d.lgs 50/92; art.12 d.lgs. 185/99;)

1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui al paragrafo quarto della presente sezione o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a cinquemila centosessantacinque euro.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato alla Camera di commercio, industria e artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del venditore.

Art.66.

(Foro competente)

(art.12 d.lgs 50/92 e art.14 d.lgs. 185/99)

1. Per le controversie inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art.67.

(Norma interpretativa)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 va interpretato nel senso che ai contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale si applicano le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza ai sensi della presente sezione.

§4. Diritto di recesso

Art.68.

(Esercizio del diritto di recesso)

(Art.4 e art.6, commi 1, 3 e 4 d.lgs 50/92, art.5, commi 1 e 4 d.lgs 185/99)

1 Per i contratti e per le proposte contrattuali previsti dalla presente sezione, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni.

2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto dal comma 1, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del venditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che

sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

Art.69.
(Decorrenze)

(art.6, comma 1 d.lgs 50/92, art.5, commi 1 e 2 d.lgs 185/99 e art.5, comma 1 d.lgs 427/98)

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, disciplinati alla sezione 1 del presente capo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 68 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 50 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal venditore commerciale il prodotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del venditore ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

2. Per i contratti, disciplinati alla sezione 2 del presente capo, l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 68 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 55 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 55, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il venditore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 50 per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali disciplinati alla sezione 1 del presente capo, ovvero di cui agli articoli 55, comma 1 lettere f) e g) e 56 per i contratti a distanza disciplinati dal paragrafo secondo della presente sezione, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre:

per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;

per i servizi dal giorno della conclusione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il venditore fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

Art.70.
(Effetti del diritto di recesso)
(Art.8 comma 1 d.lgs.50/92,)

1. Con la ricezione da parte del venditore della comunicazione di cui all'articolo 68, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo seguente.

Art.71.

(Ulteriori Obbligazioni delle parti)

(Art.7, comma 1 e art.8, commi 2 e 3 d.lgs 50/92, art.5, commi 1, 5, 6, 7 e 8 d.lgs 185/99; art.5 e art.8 d.lgs 427/98)

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.

4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il venditore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra, fatto salvo il divieto di cui al comma 5. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il venditore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

7. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente capo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal venditore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il venditore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al venditore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal venditore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

Art.72.

(Applicazione delle sanzioni)

1. Alle violazioni degli obblighi prescritti nella presente sezione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 65.

Sezione 3 Commercio elettronico
(decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70)

Art.73.
(Rinvio)

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dalla presente compilazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 recante attuazione della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Capo V Disposizioni relative a singoli contratti
Sezione 1. Multiproprietà
(decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427)

Art.74.
(Definizioni)
(Art.1 d.lgs 427/98)

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
- b) acquirente il consumatore in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
- c) bene immobile: un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Articolo 75.
(Documento informativo)
(Art.2 d.lgs 427/98)

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

- a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
- b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
- c) se l'immobile è determinato:
 - 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;

2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l'immobile è in costruzione:

1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;

3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.

3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tal caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

Art. 76.

(Requisiti del contratto)

(Art. 3 d.lgs 427/98)

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede

l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 75, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;

b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto;

c) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;

d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti.

3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Art.77.

(Obblighi specifici del venditore)

(Art.4 d.lgs 427/98)

1. Il venditore utilizza il termine "multiproprietà" nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

Art.78.

(Diritto di recesso)

(Art.5 d.lgs 427/98)

1. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), n.1), h), i), ed all'articolo 76, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Art.79.

(Divieto di acconti)

(Art.6 d.lgs 427/98)

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 78.

Art.80.

(Rinvio alla generale disciplina del recesso)

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui al paragrafo quarto della sezione seconda del capo quarto del titolo primo della parte terza.

Art.81.

(Obbligo della fideiussione)

(Art.7 d.lgs 427/98)

1. Il venditore è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile. Della fidejussione deve farsi menzione nel contratto, a pena di nullità.

2. La garanzia di cui al comma 1 non può imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.

Art.82.

(Risoluzione del contratto di concessione di credito)

(Art.8 d.lgs 427/98)

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 78.

Art.83.

(Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti)

(Art.9 d.lgs 427/98)

1. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente decreto legislativo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

Art.84.

(Competenza territoriale inderogabile)

(Art.10 d.lgs 427/98)

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art.85.

(Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera)
(Art.11 d.lgs 427/98)

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio dello Stato.

Art.86 (Sanzioni)

(Art.12 d.lgs 427/98)

Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 75, comma 1, lettere a), b), c), n.1), d), n.2) e n.3), e), f), g), h), i), 76, comma 3, 77 e 79 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 65, comma 3.

Sezione 2. Servizi turistici

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111)

Art.87.

(Ambito di applicazione).
(Art.1 d.lgs 111/95)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 88, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 89 e 90, in possesso di regolare autorizzazione.

2. La presente sezione si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza di cui al capo IV, sezioni 1 e 2 della parte terza, ferme restando le disposizioni ivi previste.

Art.88.

(Pacchetti turistici)
(Art.2 d.lgs 111/95)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 93, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso “pacchetto turistico” non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

Art.89.
(Organizzatore di viaggio)
(Art.3 d.lgs 111/95)

1. Ai fini della presente sezione l'organizzatore di viaggio è:

- a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n.217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 88 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n.217, nei limiti ivi stabiliti.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art.90.
(Venditore)
(Art.4 d.lgs 111/95)

1. Ai fini della presente sezione il venditore è:

- a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n.217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 88 verso un corrispettivo forfetario;
- b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n.217, nei limiti ivi stabiliti.

Art.91.
(Consumatore di pacchetti turistici)
(Art.5 d.lgs 111/95).

1. Ai fini della presente sezione, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

Art.92.
(Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici).
(Art.6 d.lgs 111/95)

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Art.93.
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici).
(Art.7 d.lgs 111/95)

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
- e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
- f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 107;
- g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
- n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
- o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 98.

Art.94.
(Informazione del consumatore).
(Art.8 d.lgs 111/95)

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
 - a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
 - b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
 - c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali
 - d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione la copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art.95.
(Opuscolo informativo).
(Art.9 d.lgs 111/95)

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
 - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
 - c) i pasti forniti;
 - d) l'itinerario;
 - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
 - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
 - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
 - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi del paragrafo quarto, sezione seconda, capo quarto del presente titolo, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art.96.
(Cessione del contratto).
(Art.10 d.lgs 111/95)

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art.97.
(Revisione del prezzo).
(Art.11 d.lgs 111/95)

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art.98.
(Modifiche delle condizioni contrattuali).
(Art.12 d.lgs 111/95)

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 99.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art.99.
(Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio).
(Art.13 d.lgs 111/95)

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 97 e 98, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
4. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore è disciplinato dalle disposizioni del paragrafo quarto della sezione seconda del capo quarto del titolo primo della parte terza.

Art.100.

(Mancato o inesatto adempimento).

(Art.14 d.lgs 111/95)

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art.101.

(Responsabilità per danni alla persona)

(Art.15 d.lgs 111/95)

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n.806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art.102.

(Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)

(Art.16 d.lgs 111/95)

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 1469 bis e seguenti del codice civile, limitazioni al risarcimento

del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.1084 e dall'articolo 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art.103.

(Esonero di responsabilità).

(Art.17 d.lgs 111/95)

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 101 e 102, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art.104.

(Diritto di surrogazione).

(Art.18 d.lgs 111/95)

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Art.105.

(Reclamo).

(Art.19 d.lgs 111/95)

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art.106.

(Assicurazione).

(Art.20 d.lgs 111/95)

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 101 e 102.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art.107.
(Fondo di garanzia).
(Art.21 d.lgs 111/95)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive- Direzione generale per il turismo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 106 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.

Sezione 3 Servizi finanziari
§ 1 (Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari)

Titolo II Erogazione di servizi pubblici
Capo I Servizi pubblici

Art.108.
Norma di rinvio

1. I diritti degli utenti dei servizi pubblici sono garantiti espressamente dalla concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti dalla l. 15 marzo 1997, n.59 , in particolare dall'articolo 17 al quale si rinvia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e della conseguente valutazione degli standard di qualità ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, carte dei servizi (allegato 2 dl 163/95, convertito in l. n.273/95 e d.p.c.m. 19 maggio 1995).

PARTE IV SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I Sicurezza dei prodotti
decreto legislativo. 17 marzo 1995, n.115.

Art.109.
(Obiettivi e ambito di applicazione).
(art.1 d.lgs 115/95)

1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
 - a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 110, 111 e 112 non si applicano a tale prodotto;
 - b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n.123

Art.110.
(Definizioni).
(art.2 d.lgs 115/95)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;
 - b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
 - 1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;
 - 2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;
 - 3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;
 - 4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;
 - c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di «prodotto sicuro» ai sensi della lettera b); la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto «pericoloso»;
 - d) produttore: oltre a quanto disposto nell'articolo 2 del presente decreto, sono assimilabili al produttore, ai fini dell'applicazione del presente titolo gli operatori commerciali, diversi dal fabbricante, dal rappresentante e dall'importatore:
 - 1) colui che rimette a nuovo il prodotto;
 - 2) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;

e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Art.111.
(Obblighi del produttore e del distributore).
(art.3 d.lgs 115/95)

1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.
3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.
4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.
5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:
 - a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
 - b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.
6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

Art.112.
(Presunzione e valutazione di sicurezza)
(art.4 d.lgs 115/95)

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato

del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art.113.
(Procedure di consultazione e coordinamento).
(art.5 d.lgs 115/95)

1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture, competenti per i controlli di cui all'articolo 114, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 114 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero delle attività produttive.

3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n.281, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.

Art.114.
(Controlli).
(art.6 d.lgs 115/95)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 113, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive su indicazione della amministrazione competente.

2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 113, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purché accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 113, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:

- a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
- b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
- c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 112, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
- d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;

- e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
 - f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
 - g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;
 - h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
 - i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'articolo 112, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:
- a) il produttore;
 - b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
 - c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.
6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvederà, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.
7. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Art.115.
(Disposizioni procedurali).
(art.7 d.lgs 115/95)

1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro

tre giorni dalla data di adozione, con l'indicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere.

2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 114, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.

Art.116.

(Notificazione e scambio di informazioni).

(art.8 d.lgs 115/95)

1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all'articolo. 114, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 114, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all'articolo 115, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero delle attività produttive che ne informa tempestivamente la Commissione europea.

4. Il Ministero delle attività produttive comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell'allegato alla direttiva n.92/59/CEE, 29 giugno 1992.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell'ambito degli interventi di competenza.

6. Il Ministero delle attività produttive comunica immediatamente all'amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

7. Il Ministero delle attività produttive comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d'urgenza previsto nell'allegato alla direttiva n.92/59/CEE, 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all'articolo 113, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.

Art.117.

(Responsabilità del produttore).

(art.9 d.lgs 115/95)

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Art.118. (Sanzioni).
(art.10 d.lgs 115/95)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 113, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro duemila cinquecento ottanta due a euroquindicimila quattrocento novantaquattro.
2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'articolo 111, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici ad euro tremilanovantanove.

Art.119.
(Rinvio)

Con riferimento a particolari categorie merceologiche si fa rinvio alle specifiche norme di settore che obbligano a specifici standard di sicurezza

Titolo II Responsabilità per danno da prodotti difettosi
(decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224)

Art.120.
(Responsabilità del produttore).
(Art.1 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs. n.25/2001)

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art.121.
(Prodotto).
(Art.2 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

Art.122.
(Responsabilità del fornitore).
(Art.4 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia ommesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Comunità europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

Art.123.

(Prodotto difettoso).

(Art.5 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Art.124.

(Esclusione della responsabilità).

(Art.6 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. La responsabilità è esclusa:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

Art.125.

(Messa in circolazione del prodotto).

(Art.7 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art.126.

(Prova).

(Art.8 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 124. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 124, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Art.127.

(Pluralità di responsabili).

(Art.9 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Art.128.

(Colpa del danneggiato).

(Art.10 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Art.129.

(Danno risarcibile).

(Art.11 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
 - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
 - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di 387 euro.

Art.130.

(Clausole di esonero da responsabilità).

(Art.12 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto.

Art.131.

(Prescrizione).

(Art.13 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

Art.132.

(Decadenza).

(Art.14 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art.133.

(Responsabilità secondo altre disposizioni di legge).

(Art.15 DPR n.224/88 modificato dal d.lgs n.25/2001)

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.1860, e successive modificazioni.

**Titolo III Certificazioni di qualità
Capo I Disposizioni generali**

Art.134 (Certificazioni volontarie)

1. Il legislatore, in attuazione dei principi generali, oltre ad imporre standard obbligatori di sicurezza dei prodotti, promuove e favorisce le certificazioni volontarie di qualità, le quali una volta apposte dal produttore sono per questi vincolanti.
2. L'erogazione di servizi pubblici deve avvenire con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei consumatori e degli utenti.

Art.135.
(Norma di rinvio)

1. La certificazione di qualità si ottiene attraverso procedimenti di assegnazione le cui modalità trovano i parametri di riferimento nel Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit
2. Il professionista è autorizzato all'uso della certificazione, nel rispetto delle regole stabilite nella Parte II della presente compilazione, secondo modalità, forme e tempi prestabiliti.

Titolo IV Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Art.136.
(Rinvio)

1. Ai beni di consumo, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24, ed offerti ai consumatori, ove non siano previste disposizioni specifiche nei confronti dei consumatori, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24 recante Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

PARTE V. Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia
Legge 30 luglio 1998, n.281

TITOLO I Le Associazioni rappresentative a livello nazionale

Art.137.
(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)
(Art.4 legge n.281/98; art.legge n.340/2000)

1. E' istituito presso il Ministero delle Attività produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle Attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro delle Attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Attività produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:

- a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
- c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
- d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
- e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
- f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.
- h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica.

Art.138.

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

(Art.5 legge n.281/98; art.3 d.lgs.224/2001)

1. Presso il Ministero delle Attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle Attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

- e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
- f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro delle Attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
6. Il Ministero delle Attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, nonché gli ulteriori enti pubblici al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Art.139.

(Agevolazioni e contributi)
(Art.6 legge n.281/98)

1. Le agevolazioni e i contributi previsti [dalla legge 5 agosto 1981, n.416 e seguenti modificazioni], in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 138.

TITOLO II Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia

Art.140.

(Azioni inibitorie delle Associazioni iscritte all'elenco)
(art.3 legge n.281/98; art.11 legge n.39/2002)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 138 del presente decreto sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi riconducibili ai diritti di cui all'articolo 1, richiedendo al giudice competente:
- a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
 - c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Competente a decidere è il Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui il professionista ha la propria residenza, domicilio o dimora o, se si tratta di persona giuridica, dove essa ha la propria sede, uno stabilimento od un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

3. Il professionista convenuto può chiamare in giudizio le altre associazioni legittimate ad agire, nonché i titolari dei diritti di cui all'articolo 1 anche attraverso la notificazione di cui all'articolo 150 del codice di procedura civile.
4. La sentenza che accoglie la domanda proposta da un'associazione spiega i propri effetti nei confronti delle associazioni di cui all'articolo 138 e dei consumatori lesi dai medesimi atti o comportamenti inibiti. La sentenza di rigetto spiega efficacia unicamente nei confronti delle parti in giudizio.
5. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
6. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
7. Il Giudice, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
8. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
9. Nel giudizio di cui al comma 1, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento e, anche su domanda della parte che vi ha interesse, può disporre, per il caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Alla liquidazione delle dette somme provvede il Giudice in camera di consiglio, accertato l'inadempimento. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 6 le parti possono adire il Tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
10. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
12. L'azione inibitoria prevista dall'articolo 1469 sexies del codice civile, in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori si esercita ai sensi del presente articolo.

Art.141.

(Azione inibitorie transfrontaliere)

(d.lgs n.224/2001)

1. Gli organismi pubblici indipendenti e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi dell' articolo 140 del presente decreto nei

confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono legittimati a proporre azioni inibitorie per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori nelle seguenti materie come disciplinate dal presente decreto:

- a) pubblicità ingannevole e comparativa;
- b) contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza
- c) credito al consumo
- d) viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso"
- e) acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

3. I soggetti di cui al comma 1 sono legittimati a proporre azioni inibitorie per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati dalle seguenti disposizioni legislative:

- a) legge 6 agosto 1990, n.223, e legge 30 aprile 1998, n.122 concernenti l'esercizio delle attività televisive;
- b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, come modificato dal D.Lgs. 18 febbraio 1997, n.44 e legge 14 ottobre 1999, n.362 concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;
- c) legge 6 febbraio 1996, n.52, articolo 25, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, inserito come novella al codice civile articoli da 1469 bis a 1469 sexies;
- d) decreto legislativo 2 febbraio 2002 , n.24, recante Attuazione della direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, inserito come novella al codice civile articoli da 1519 bis a 1519 nonies.

4. Il Ministro delle Attività Produttive, in sede di aggiornamento della presente compilazione, aggiorna l'elenco dei provvedimenti, di cui ai commi 2 e 3, emanati in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.

Art.142.

(Composizione extragiudiziale delle controversie)

1. Qualora le parti, in alternativa alla giurisdizione ordinaria in materia di consumo, abbiano adito organismi di composizione extragiudiziale delle controversie che operano anche per via telematica, questi si conformano ai seguenti principi stabiliti nella raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 e nella raccomandazione della commissione del 4 aprile 2001.

2. Il consumatore. non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

3. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e rispondano ai requisiti di cui al comma 1.

4. Le Camere di commercio Industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di arbitrato o conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.580 hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro di cui al comma 3.

5. La decisione dell'organo può essere vincolante nei confronti delle parti solo se esse ne sono state precedentemente informate e l'hanno accettato esplicitamente.

6. Si applicano al procedimento di conciliazione di cui ai commi precedenti le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, commi da 2 a 8.

7. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'unione europea per l'inserimento nella Rete europea, ai sensi della Risoluzione del Consiglio del 25 maggio 2000.

Art.143.

(Applicabilità ai contratti conclusi con i consumatori)

1. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso a organismi di arbitrato o conciliazione purché gli organismi siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.144.

(Irrinunciabilità dei diritti)

(art.10 d.lgs 50/92; art.11 d.lgs. 185/99; art.9 e art.11 d.lgs 427/98)

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto.

Art.145. (Aggiornamenti)

1. I provvedimenti, concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti, da emanarsi in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto sono coordinati con le norme della presente compilazione ed inseriti in apposita parte della stessa in ragione della materia trattata.

2 Il Ministro delle Attività produttive propone annualmente al Governo le modifiche da apportare alla presente compilazione, sulla base dei criteri di delega previsti dalla legge comunitaria annuale per il coordinamento delle disposizioni dettate per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti.

Art.146.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.224. Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183.;
- b) legge 10 aprile 1991, n.126 - Norme per l'informazione al consumatore;
- c) decreto legislativo 15 gennaio 1992, n 50 - Attuazione della direttiva n.85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74 - Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
- e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n 111 - Attuazione della direttiva n.90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
- f) decreto legislativo. 17 marzo 1995, n.115 Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- g) decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n.101 - Regolamento di attuazione della L. 10 aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del consumatore;
- h) legge 30 luglio 1998, n.281" Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n.340, dal decreto legislativo 23 aprile

2001, n.224 e dall'articolo 11 della legge 1 marzo 2002, n.39 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

- i) decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427 - Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
 - h) decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
 - l) decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63 - Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
 - m) decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67 - Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
 - n) decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 84 - Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
 - o) decreto legislativo 23 aprile 2001, n.224 - Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
 - p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
 - q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.903, recante attuazione della direttiva n.79/581/CEE relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
 - b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, recante attuazione della direttiva n.88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
 - c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, recante attuazione della direttiva n.88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

art.147.

(Norme che restano in vigore)

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

- a) decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n.333, e 4 agosto 1999, n.342;
 - b) legge 6 febbraio 1996, n 52 - articolo 25 - Attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
 - c) decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 - artt. 18 e 19 -Riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
 - d) decreto legislativo 28 luglio 2000, n.253 "Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri";
 - e) decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;
2. Restano salve le disposizioni relative alla produzione, offerta o fornitura di taluni beni e servizi qualora garantiscano un livello più elevato di protezione del consumatore.

